

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI PSICHIATRIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**

**TRA**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, con sede legale in Via Balbi 5, Genova, codice fiscale e Partita IVA 00754150100, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Prof. Gianluca Serafini, in qualità di Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria, a ciò delegato dal Magnifico Rettore con D.R. 250 del 18/01/2024, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa (PEC: protocollo@pec.unige.it)

**E**

L'Azienda ospitante Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" codice fiscale e partita IVA 05841790826, con sede legale in Palermo, Via del Vespro 129, rappresentata dal Legale Rappresentante, dott.ssa Maria Grazia Furnari, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale predetta, d'ora in poi denominata Policlinico "Paolo Giaccone".

**PREMESSE**

- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;

- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, e in particolare l’art. 6 “*Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università*”;
- Visto il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente ad oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- Visto il D.M. 716 del 16 settembre 2016 che disciplina le Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in Medicina e chirurgia;
- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all’accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di un’apposita convenzione tra Università ed enti ospitanti per lo svolgimento di periodi fuori rete formativa;
- qualora le strutture messe a disposizione dell’Azienda facciano parte della rete formativa di un altro Ateneo, l’Azienda dichiara che tali strutture non hanno raggiunto il numero massimo di specializzandi/e che il potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) permette di accogliere.

**TANTO PREMESSO**

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2**

1. L’Azienda si impegna ad accogliere presso la propria sede e presso l’Unità Operativa di Psichiatria, per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete

formativa della Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell'Università, la specializzanda dott.ssa Francescaelisa Cavera, nata a Palermo il 14/03/1985 Codice fiscale CVRFNC85C54G273Z

### **Art. 3**

1. L'attività formativa della dott.ssa Francescaelisa Cavera ha durata a decorrere presumibilmente dal 03/06/2025 sino al 29/08/2026. L'attività avrà inizio, comunque, a seguito del perfezionamento della stipula, ossia a seguito dell'ultima sottoscrizione della presente convenzione.

### **Art. 4**

1. L'Azienda per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione mette a disposizione le strutture, i servizi logistici, il personale laureato, tecnico (paramedico e ausiliario) facente capo alla propria Unità Operativa di Psichiatria

2. La specializzanda frequenta la predetta struttura negli orari concordati con il Direttore della struttura aziendale e comunque nel rispetto dell'art. 40 del D.Lgs. n. 368/1999 sicché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.

### **Art. 5**

1. Nel rispetto della alternanza tra attività pratica e teorica prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, lo/la specializzando/a svolge le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione ed il Direttore della UO di Psichiatria dott.ssa Giovanna Marrazzo dell'Azienda, mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.

### **Art. 6**

1. La frequenza della specializzanda è finalizzata alla formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della Scuola di Specializzazione nonché dal piano

formativo presentato dallo specializzando stesso e ne rappresenta parte integrante;

la frequenza non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro né con l'Università né con l'Azienda.

#### **Art. 7**

1. L'attività integrativa si svolge sotto la guida del Direttore della UO di Psichiatria, dott.ssa Giovanna Marrazzo, individuato come tutore dall'Azienda.

#### **Art. 8**

2. Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

#### **Art. 9**

1. Lo svolgimento dell'attività integrativa è seguito e verificato dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

2. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione della specializzanda, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

#### **Art. 10**

La specializzanda ammessa a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare.

Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999 nonché dell'art. 3 comma 4 del D.l 68/2015, dell'art. 3 comma 3 del D.l. n. 716/2016 e dell'all. 1 art.1.6 del D.l. n. 402/2017, durante la sua permanenza presso dette strutture, la specializzanda sarà assicurato a cura del soggetto ospitante contro eventuali infortuni riportati durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi connessi all'attività assistenziale svolta dalla specializzanda nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.

Ai sensi del medesimo comma sopra citato, il soggetto ospitante provvede con oneri a proprio carico anche alla copertura assicurativa contro gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dalla specializzanda nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

La struttura ospitante dovrà provvedere alla comunicazione all'INAIL prima dell'inizio delle attività di formazione, dandone contestuale informazione alla Scuola di Specializzazione dell'Ateneo.

In caso d'infortunio, la competenza di compilazione e trasmissione telematica della denuncia è in capo alla struttura ospitante.

#### **Art. 11**

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la specializzanda che svolge attività di formazione presso le strutture dell'Azienda ed è esposto a rischi è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 del D.M. n. 363/1998, al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza degli/delle specializzandi/e, il soggetto cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i. e, se presenti rischi da radiazioni ionizzanti, dal D.Lgs. 31 luglio 2020, n° 101 e s.m.i. è individuato nel datore di lavoro dell'Azienda ospitante.

il datore di lavoro dell'Azienda (secondo il sistema di deleghe vigente nella Azienda

stessa) garantisce, pertanto, le misure generali e specifiche per la protezione della salute della specializzanda nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Azienda o in ogni altro luogo di pertinenza dell'Azienda accessibile alla specializzanda nell'ambito della propria attività.

#### **Art. 12**

1. Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria della specializzanda è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria ospitante.

2. L'avvio della frequenza presso l'Azienda è subordinato alla valutazione da parte del medico competente o autorizzato dell'Azienda stessa, previa visione della certificazione di idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica conseguita presso la struttura sanitaria di precedente assegnazione.

3. A seguito della cessazione dell'attività, l'Azienda ospitante consegna alla specializzanda copia della documentazione personale relativa alla sorveglianza sanitaria e all'eventuale sorveglianza fisica della radioprotezione.

#### **Art. 13**

1. L' Azienda assicura alla specializzanda, che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione, le stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette a disposizione le uniformi di servizio.

#### **Art. 14**

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.

2. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del

Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del D.lgs 196/2003 come novellato dal D.Lgs 101/2018 e s.m.i e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.

3. In relazione ai rapporti in tema di *data protection* intercorrenti tra le due strutture e alle modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.

4. Per le operazioni di trattamento le parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, o soggetti debitamente nominati responsabili del trattamento (ex art. 28 GDPR), e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono, e ad impedire l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

5. Nell'espletamento delle attività assegnate alla specializzanda, l'Azienda, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare la specializzanda al trattamento dei dati personali e particolari di cui tale soggetto verrà a conoscenza nello svolgimento delle attività formative, nominandolo responsabile o autorizzato al trattamento, previa attestazione dell'avvenuta frequentazione di un corso della durata di almeno 4 ore. Qualora lo specializzando non abbia effettuato la formazione richiesta la stessa sarà effettuata a cura dell'Azienda ospitante.

#### **Art. 15**

1. Durante lo svolgimento dell'attività integrativa la specializzanda è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3, 4, 11, 12 e 14 la specializzanda deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

2. Prima dell'inizio dell'attività, l'Ateneo provvede a garantire la formazione generale,

mentre l'Azienda ospitante provvede a garantire l'informazione, la formazione specifica e l'eventuale addestramento necessario.

#### **Art. 16**

1. La presente convenzione ha durata di 15 mesi corrispondenti al periodo di formazione della dott.ssa Francesca Elisa Cavera presso la UO di Psichiatria dell'Azienda per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione dell'Università,

2. Viene concesso, ai sensi del D.Lgs 368/99, l'uso gratuito dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni medico-sanitarie (idonee e adeguate ai sensi del D.Lgs del 09.04.2008, n. 81 s.m.i. – Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro) della citata struttura complessa dell'Azienda, con decorrenza, a norma dell'art. 3, dalla data di perfezionamento della stipula della presente convenzione, quindi a seguito dell'ultima sottoscrizione della presente convenzione.

3. Le parti potranno convenire di rinnovare la convenzione con la medesima procedura seguita per la stipula.

#### **Art. 17**

1. È fatta salva, per ciascuna delle Parti, la possibilità di recesso, dandone preventiva comunicazione alla controparte, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con almeno 3 mesi di preavviso. l'Università, inoltre, riconosce all'Azienda la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo per manifesto inadempimento dello/della specializzando/a agli obblighi previsti dal contratto di formazione specialistica.

#### **Art. 18**

1. Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base alla Tariffa parte II - Art.4 allegata al DPR 26.4.1986 n.131

e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art.2 della tariffa allegata al DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula e verrà assolto in modo virtuale. L'imposta di bollo rimane a carico dell'Ente ospitante.

#### **Art. 19**

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante e l'Università degli Studi di Genova in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro per legge, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.

#### **Art. 20 - Firma digitale**

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, dal Direttore della S.d.S. in Psichiatria e dal rappresentante legale dell'Azienda Ospedaliera, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

#### **Art. 21 – Norma finale**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università.

per l'**Università degli Studi di Genova**

IL DIRETTORE DELLA SDS IN PSICHIATRIA

Prof. Gianluca Serafini

per .....

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'AZIENDA

Dott. ....

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.